



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Ufficio Sanatoria Edilizia - 7 Area P.O. " Gestione del Territorio"

Prot. n. 24120 del 10/10/2018


Pratica Condono Edilizio n. 1760/95 Prot.n. 5627 del 28/02/1995

TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO IN SANATORIA N. 18/2018

(Art. 39 Legge 23 Dicembre 1994 n. 724)

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

- **Vista** la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, presentata ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 724/94, introitata al protocollo generale al n. 5627 del 28/02/1995, pratica n. 1760/95, in ditta Cantali Signorina Concetta (c.f. CNT SNR 69T47 A841N) nata il 07/12/1969 a Biancavilla ed ivi residente nella via Dei Mandorli n.78, tendente al conseguimento della concessione edilizia in sanatoria per l'opera, destinata ad uso residenziale, composta da appartamento a piano terra e da vano garage a piano seminterrato, facente parte di fabbricato di maggiore consistenza, realizzata in assenza di concessione edilizia, sita in Biancavilla via Dei Mandorli n.78;
- **Accertato** che la richiedente, ha presentato l'istanza di sanatoria nella qualità di possessore e parente di primo grado dei proprietari, Cantali Rosario, nato a Tortorici il 12/10/1934 e Parasiliti Rantone Maria, nata a Torotrici il 27/01/1939, per costruzione realizzata su terreno pervenuto con atto di compravendita del 31/08/1968 ai rogiti del notaio Michele Guzzardi, da Biancavilla, reg.to al n.1081, è divenuta proprietaria dell'opera, in virtù dell'atto di donazione del 22/10/1997, ai rogiti del dott. Proc. Emanuele Magnano San Lio, notaio in Biancavilla, reg.to a Catania il 07/11/1997 al n.9174;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, del 16/01/1996, con la quale la richiedente, ha dichiarato: *"di richiedere la concessione in sanatoria della casaomissis....., in qualità di possessore...omissis....di proprietà del padre Cantali Rosario; di avere iniziato la costruzione di detta casa nel gennaio del 1988 ed ultimati nel giugno del 1992;omissis....."*;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa il 24/02/1997, con la quale la richiedente ha dichiarato: *di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale; ...omissis...."*;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa il 27/02/1997, con la quale il signor Cantali Rosario ha dichiarato: *di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale; di avere iniziato la costruzione dell'immobile ..omissis....., nel gennaio del 1988 ed ultimati nel giugno del 1992"*;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa sotto forma di autocertificazione, con la quale la signora Parasiliti Rantone Maria ha dichiarato: *di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli artt. 416/bis, 648/bis e 648/ter del Codice Penale; di avere iniziato la costruzione dell'immobile ..omissis....., nel gennaio del 1988 ed ultimati nel giugno del 1992"*;
- **Vista** la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto forma di autocertificazione, con la quale la richiedente ha dichiarato: *di rettificare quanto dichiarato nella precedente dichiarazione e a quanto riportato nell'istanzaomissis...facendo seguito a una attenta misurazione dell'immobile effettuata dal geom. Tomasello Giovannino, che l'immobile oggetto di sanatoria haomissis... un volume complessivo mc.749,29 di cui mc.464,56 riferiti al piano terra e mc.284,73 riferiti alla parte che fuoriesce dal terreno al piano seminterrato.....omissis...."*;
- **Vista** la perizia giurata del 12/09/2014 a firma del dott. Arch. Salvo Catania, iscritto all'ordine degli architetti di Catania al n.2205, con la quale assevera la consistenza dell'opera oggetto di condono edilizio pratica n.1760/95



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- con volume complessivo mc.749,29 di cui mc.464,56 riferiti al piano terra e mc.284,73 riferiti alla parte che fuoriesce dal terreno al piano seminterrato (H=1,90 ml.);
- **Vista** la prova esibita dagli interessati relativa all'avvenuta presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale della documentazione necessaria alla catastazione dell'opera in argomento, dalla quale si evince che l'opera in sanatoria, risulta denunciata al N.C.E.U al F. 39 particella 779 subb. 1 (piano terra - civile abitazione A/2) - 2 (piano primo sottostrada - deposito C/2);
 - **Dato atto** che è stata versata una somma, a titolo di oblazione, pari a €. 3.322,65, così come da determina del funzionario responsabile prot.n. 26.241 del 29/10/2004, salvo ulteriori disposizioni di legge;
 - **Viste** le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e per il costo di costruzione e la loro esenzione e/o riduzione in presenza di atto unilaterale d'obbligo;
 - **Dato atto** che il richiedente ha pagato per oneri concessori una somma complessiva di €. 4.519,80, così come da determinazione sopra citata;
 - **Vista** la relazione istruttoria dell'Ufficio Sanatoria del 24/05/2004: "Parere favorevole limitatamente al piano seminterrato e piano terra con esclusione del primo piano perché realizzato successivamente all'entrata della presente legge e previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario";
 - **Visto** il parere igienico sanitario - " Favorevole " - reso il 01/07/2004 dal Responsabile del Servizio Distrettuale di Igiene Pubblica di Adrano - A.U.S.L. n.3;
 - **Rilevato** che l'opera completa, ricadente all'interno dei Piani di Recupero del previgente P.R.G., è ammissibile al rilascio della concessione edilizia in sanatoria e che l'abuso ricade nell'ipotesi di cui al punto 1 della tabella allegata alla legge n.47/85;
 - **Rilevato** che l'oblazione di cui sopra è stata determinata considerando l'opera ad uso residenziale, con una superficie complessiva di mq. 211,12 pari a mq. 115,50 di superficie utile abitabile ed al 60% di mq. 159,36 ed un volume complessivo di mc. 749,29 circa;
 - **Visto** il certificato di idoneità statica redatto dal dott. Arch. Salvo Catania iscritto all'Albo degli architetti della Provincia di Catania al n. 2205, con visto di deposito all'Ufficio del Genio Civile di Catania prot.n. 278827 del 06/09/2013;
 - **Vista** l'autorizzazione prot.n.11788 del 12/05/2006 per lavori di scavo per allaccio fognario e scarico in pubblica fognatura (sopralluogo del 23/09/2014);
 - **Visto** l'Atto Unilaterale d'Obbligo del 24/06/2013, registrato a Catania il 08/07/2013 al n. 12573/1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio di Catania, Servizio di Pubblicità Immobiliare, il 09/07/2013, n. 38927 Reg. Generale e n. 31927 Reg. Particolare, redatto ai sensi dell'art. 34 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, degli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 e art. 3 Legge 68/88, avente durata di validità di anni 25 (venticinque) a partire dalla data di presentazione della documentazione attestante l'assunzione dell'obbligo, con il quale la richiedente si obbliga, ad adibire l'opera a prima abitazione, nonchè ad applicare i prezzi di cessione e di locazione conformemente a quanto contenuto nello stesso atto Unilaterale d'Obbligo;
 - **Viste** le Dichiarazioni Sostitutive degli Atti di Notorietà rese, sotto forma di autocertificazione dagli interessati, con la quale, ciascuno per i propri diritti, hanno dichiarato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6/09/2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia....omissis....), come da ultimo modificato dal D. Lgs. 15 novembre 2012, n.218";
 - **Vista** la dichiarazione di rispondenza dell'impianto alla regola dell'arte (D.M. 22 gennaio 2008 n.37 art.7) sottoscritta dall'arch. Salvo Catania, iscritto all'albo degli architetti della provincia di Catania al n.2205;
 - **Visti** gli strumenti urbanistici vigenti, nonchè le norme che ne regolano l'attuazione e le istruzioni in materia;
 - **Vista** la Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **Vista** la Legge Regionale 10 agosto 1985 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **Vista** la Legge Regionale 15 maggio 1986 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **Visto** l'art. 39 della Legge 24 dicembre 1994 n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **Visto** l'art. 2 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modifiche ed integrazioni;



COMUNE DI BIANCAVILLA

Provincia di Catania

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

- Visti gli artt. 1 e 49 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449;


RILASCIA

Ai sensi dell'art. 39 legge 724/94, a Cantali Signorina Concetta (c.f. CNT SNR 69T47 A841N) nata il 07/12/1969 a Biancavilla ed ivi residente nella via Dei Mandorli n.78, nella qualità di proprietaria, **IL TITOLO ABILITATIVO EDILIZIO IN SANATORIA** relativo all'opera, destinata ad uso residenziale, composta da appartamento a piano terra e da vano deposito a piano seminterrato, facente parte di fabbricato di maggiore consistenza, realizzata in assenza di concessione edilizia, sita in Biancavilla via Dei Mandorli n.78, individuata al N.C.E.U al F. 39 particella 779 subb. 1 (piano terra - civile abitazione A/2) - 2 (piano primo sottostrada o seminterrato - deposito C/2), avente una superficie complessiva di mq. 211,12 pari a mq. 115,50 di superficie utile abitabile ed al 60% di mq. 159,36 ed un volume complessivo di mc. 749,29 circa, in conformità alla documentazione prodotta, nonché degli elaborati grafici allegati che costituiscono parte integrante della presente concessione, e con l'osservanza dei regolamenti Comunali di edilizia e di igiene, di tutte le vigenti disposizioni, delle conclusioni ed osservazioni esposte sopra, nonché delle seguenti prescrizioni:

- **Obbligo ad applicare prezzi di cessione e di locazione all'unità immobiliare**, posta a piano terra e piano seminterrato, adibita a propria prima abitazione, per una durata di anni venticinque a partire dalla data di assunzione dell'obbligo, così come descritto nella convenzione o atto d'obbligo unilaterale stipulato, ai sensi dell'art. 34 L.28/02/1985 n.47 e successive modifiche ed integrazioni - degli artt.7-8 della L.28/01/1977 n.10, e dell'art.3 della L.n.68/88, che qui si intende integralmente riportato;
- **Rinuncia** a qualsiasi indennità da parte del Comune, ai sensi dell'art. 24 della legge 17/08/1942, n. 1150, per il terreno lasciato libero dalla costruzione oggetto della presente concessione edilizia in sanatoria, utilizzato quale sede stradale e/o destinato come tale dagli strumenti urbanistici vigenti;
- Nessuna modifica può essere apportata senza la preventiva autorizzazione, ai sensi della normativa vigente;
- Restano salvi, riservati e rispettati i diritti dei terzi;
- E' prescritta l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, anche se non richiamate nel presente provvedimento; le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto, con la presente, saranno punite come previsto dalla L.R. 71/78, dalla L.47/85 e dalla L.R. 37/85.-

Biancavilla addì 10/10/2018

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Arch. Salvatore Grasso)



Il Responsabile della U.P. Gestione del Territorio
(Arch. Maria Cristina Bisogni)